



bio-gas? no, bio-caos! un "caso" tutto italiano

La bufera giudiziaria che si è abbattuta sul "Biogas Marchigiano" con l'operazione denominata "Green Profit" ha dato un bello scossone a tutto il sistema della produzione di energia da fonti rinnovabili.

Ovviamente non abbiamo nessuna intenzione di commentare l'inchiesta penale che farà, come sempre, il suo corso, ma certo è che l'insipienza della Politica sulla gestione/approvazione delle Legge Regionale (parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale) e delle normative precedenti e successive è fin troppo ovvia: forse è contro se stessa che si dovrebbe costituire parte civile! L'atteggiamento di voler prendere quanto più possibile le distanze da quanto accaduto, getta una luce

fosca ma immeritata su tutti coloro che già operano, legittimamente, nella "green economy", creando confusione nell'opinione pubblica.

Parliamoci chiaro, la produzione di energie da fonti rinnovabili è ormai un fatto consolidato e quanto mai sostenuto dalla Comunità Internazionale ed in particolare dalla CE, ma nonostante questo possiamo non essere d'accordo, possiamo imporre dei limiti e dei vincoli, ma non possiamo legiferare o emettere normative contrastanti tra loro, che generano mostri giuridici di impossibile interpretazione.

Ripetiamo, per non essere fraintesi, che se qualcuno ha sbagliato commettendo reati penali è giusto che paghi, ma è altrettanto giusto

SOMMARIO

APERTURA

- *bio-gas? no, bio-caos!* pag. 1,2

ECONOMICO

- *Bando concessione dei diritti di impianto* pag. 3-4
- *Vendita diretta* pag. 5
- *Nuova PAC, scelte nazionali* pag. 6
- *Trasformazione dei prodotti* pag. 7
- *Scure sul fotovoltaico* pag. 8,9
- *Depositi di gasolio* pag. 10

FISCALE

- *Se è rurale l'ICI non è dovuta* pag. 10

SICUREZZA SUL LAVORO

- *Nuove risposte agli interpellati* pag. 11


LAVORO


- *Verbale di accordo collettivo integrativo* pag. 12

www.anconaconfagricoltura.it
www.confagricoltura.it

Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- *Ideazione grafica e impaginazione:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- *Stampa:* Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351





che chi scrive/approva leggi e norme incomprensibili, di difficile o dubbia interpretazione, se ne vada a casa, e di corsa!

Risulta che quegli imprenditori marchigiani che hanno gli impianti a rischio chiusura a seguito della sentenza del TAR abbiano avviato cause risarcitorie al tribunale di Ancona, contro la Regione Marche, per molti milioni di euro: se avranno ragione, chi pagherà? Probabilmente nessuno.

Tanto per non farci mancare nulla, per la verità, anche in altre regioni si sono generati mostri giuridici tanto che in tutta Italia almeno 108 impianti a biogas sono a rischio di chiusura, (salvo una sentenza favorevole del Consiglio di Stato) soprattutto dopo gli emendamenti che, modificando il decreto 91 (Competitività) del Governo, impedisce la cosiddetta V.I.A. postuma (Valutazione Impatto

Ambientale) dei quali gli impianti in contestazione sono sprovvisti, non per loro scelta ma in forza di norme regionali poi contestate; non solo, se proprio volgiamo dirla tutta, sembrerebbe che almeno 1200 impianti in Italia sono attivi, senza VIA e senza contestazioni: un caos tutto italiano!

Caos confermato dal fatto, che con la Riforma Costituzionale in discussione al Parlamento, si cerca di riportare in esclusiva responsabilità nazionale la questione Energetica in quanto il federalismo in atto ha causato un'esplosione di contenziosi tra Stato e Regioni.

E tutto questo anche a seguito di contestazioni di quei comitati spontanei, che a parole si accapigliano per la difesa dell'ambiente e per le energie rinnovabili a patto e condizioni che tali impianti vengano fatti a casa degli altri. Questo in contrasto con autorevoli pareri scientifici consolidati ed Organizzazioni

Ambientaliste importanti che sono favorevoli al biogas in quanto attività NON insalubri.

Ancora una volta, un settore economico significativo, quello della green economy, che poteva portare vantaggi economici ed ambientali, non solo all'agricoltura ma alla società in genere, è stato affrontato dalla politica in maniera superficiale, incompetente e dilettantistica creando scontri sociali difficilmente sanabili, basta farsi un "giro su internet" per rendersene conto;

a tal proposito vi invito a leggervi un bell'articolo di Marco Cobiانchi del 4 agosto 2014 sul sito panorama.it

(<http://economia.panorama.it/biogas-rischio-chiusura>)

e per approfondire sul caos normativo leggete le relazioni della Commissione Regionale d'Inchiesta sulle centrali a Biogas reperibili alla pagina

http://www.consiglio.marche.it/informazione_e_comunicazione/comunicati_stampa/scheda.php?articolo=2823

Buona lettura

Alessandro Alessandrini

Bando per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale. Campagna 2014/2015.

IL DIRIGENTE della Posizione di Funzione Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola emana in data 30/07/2014 in Decreto n. 308/CSI avente per oggetto:

Reg. (CE) n. 1234/07 e (CE) n. 555/08 e smi DGR Marche n. 1688/13 e n. 872/14 — Bando per la concessione dei diritti di impianto in dotazione alla riserva regionale. Campagna 2014/2015

FINALITÀ

– Impianto di vigneti per la produzione di vini DOP (DOC/DOCG) della regione Marche;

– Impianto di vigneti per la produzione di vini IGP (IGT) della regione Marche da valutare e accogliere solo alle seguenti condizioni:

o sono soddisfatte tutte le richieste di concessione di diritti per la realizzazione di vigneti destinati alla produzione di vini DOP;

o la superficie residua rispetto alle richieste di concessione per i vigneti destinati a produrre vini DOP è stata adeguata secondo le modalità indicate nella tabella

2 dell'allegato A alla DGR n. 1586/2000.

– Conversione dei vigneti destinati a scopi di sperimentazione autorizzati o vigneti destinati alla coltura di piante madri di marze, in vigneti destinati alla produzione di uva da vino idonei a produrre vini DOP/IGP delle Marche.

DOTAZIONE DEI DIRITTI A BANDO

La dotazione dei diritti della riserva messa a bando è pari a ettari 168,00.

VALORE DI RIFERIMENTO DEI DIRITTI AD ETTARO

Il valore ad ettaro dei diritti bando in dotazione alla riserva concessi con il presente è pari a € 2.000,00.

Tale valore è ridotto ad € 1.000,00 in caso di beneficiari di età inferiore ad anni 40 al momento della presentazione della domanda.

Il versamento di tali corrispettivi avviene a favore della Regione Marche



SUPERFICIE MINIMA E MASSIMA ASSEGNATA TRAMITE CONCESSIONE DEI DIRITTI DALLA RISERVA

La superficie minima e massima oggetto di richiesta di concessione è rispettivamente non inferiore a ettari 0,50 e non superiore a ettari 5,00.

CARATTERISTICHE

I diritti di impianto prelevati dalla riserva non debbono comportare in alcun caso un aumento del potenziale produttivo viticolo e:

- dietro corrispettivo di € 2000,00 o € 1000,00 a seconda dei casi
- gratuitamente solamente al produttore collocatosi in posizione utile nella graduatoria regionale, di età inferiore a quarant'anni dotato di sufficienti capacità e competenze professionali, che si insedia per la prima volta in qualità di capo dell'azienda;
- debbono essere esercitati esclusivamente nel territorio della

regione Marche;

– che non siano stati utilizzati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi, non sono più nella disponibilità del beneficiario;

– che non siano stati esercitati entro 31 dicembre 2015, previa richiesta del beneficiario, vengono convertiti in autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1308/2013;

– non possono essere trasferiti ad alcun titolo ad altro conduttore.

I vigneti realizzati mediante diritti della riserva debbono;

– rispondere alle norme stabilite dai relativi disciplinari di produzione DOP e IGP delle Marche;

– essere impiantati in superfici non soggette a vincoli e limitazioni di qualsiasi natura;

– essere realizzati impiegando materiale vivaistico prodotto nel rispetto del Decreto MIPAF 08/02/2005

BENEFICIARI

Impresa agricola sotto qualsiasi forma (ditta individuale, società, cooperativa, ecc)

PRESENTAZIONE DOMANDE

Le domande si presentano a partire dal 01/08/2014 fino ai 30 settembre 2014, termine ultimo per rilascio informatico delle domande, pena l'irricevibilità delle stesse.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento per la predisposizione della graduatoria regionale e la concessione dei diritti è il responsabile regionale dell'attuazione dell'OCM Vitivinicolo, dott.ssa Silvana Paoloni (silvana.paoloni@regione.marche.it).

Maggiori informazioni presso

www.agri.marche.it

oppure direttamente presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona



Vendita Diretta: la Massima Corte limita il Km. 0

Sempre più frequenti sono gli interventi della Corte Costituzionale che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di norme regionali per violazioni della competenza esclusiva dello Stato in materia di "tutela della concorrenza" (art. 117, secondo comma, lettera e) della Cost.).

Fra le diverse pronunce dei giudici delle leggi, che sono intervenute in quest'ultimo periodo, preme, per i principi trattati ed illustrati, richiamare **due interessanti decisioni, che nella sostanza hanno fortemente limitato il criterio del "Km 0", e quindi della filiera corta, per riconoscere carattere prioritario o preferenziale, nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici.**

E' successo che la L.R. della Puglia n. 43 del 2012, aveva previsto una serie di norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero di qualità, includendo tra i prodotti, la cui utilizzazione garantisce priorità nell'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva da parte degli enti pubblici, ai prodotti trasportati all'interno del territorio regionale. E ciò a prescindere dal livello di emissioni di anidride carbonica equivalente, connesse a tale trasporto.

Questa scelta legislativa regionale è stata censurata dalla Corte Costituzionale (sent. 292/2013), in quanto lesiva del principio della libera concorrenza tutelato dall'ordinamento comunitario e precisamente dall'art. 36 del Trattato, che non ricomprende ogni normativa che possa ostacolare direttamente o indirettamente in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari. Di qui la violazione del precetto di cui all'art. 117 della Cost. Né le ragioni ambientali o di tutela della salute e della vita e delle persone possono essere invocate, per giustificare questo particolare regime.

Secondo i giudici delle leggi, il mero riferimento al trasporto interno della Regione e, quindi, alla provenienza locale dei prodotti agricoli, a prescindere dalla quantità di emissioni prodotte, non soddisfa nessuna esigenza che può costituire oggetto di deroga, ma si risolve in un incentivo per gli imprenditori ad impiegare determinati beni, solo in quanto provenienti da una certa area territoriale, in guisa da poter rivendicare il titolo preferenziale.

Questo principio della Corte Costituzionale è confermativo di una precedente pronuncia su materia analoga (sent. 209/2013) che ha dichiarato costituzionalmente illegittima, per violazione della competenza esclusiva dello Stato, in materia di tutela della concorrenza l'art. 2, comma 1, della L.R. Basilicata 13.7.2012, n. 12, che tendeva a orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale a chilometro zero. In tal modo si veniva ad imporre all'amministrazione appaltante, un criterio di scelta del contraente sufficiente ad alterare la concorrenza.

Queste decisioni della Corte Costituzionale sono state criticate per avere fatte proprie, con eccessiva generosità, l'ideologia del libero mercato, senza prendere in considerazione le diverse istanze di cui si rende interprete ed espressione il territorio, per soddisfare bisogni di pari valore costituzionale (come l'ambiente, la salute del consumatore, la dimensione socio-economica del territorio, ecc.).

Al di là degli aspetti più propriamente tecnici, relativi all'esigenza di una maggiore integrazione fra il livello legislativo nazionale e quello regionale su problematiche di vasto respiro, non può sfuggire che emergono **alcuni**

punti fermi dai quali la legislazione regionale non può derogare:

a) il principio del Km zero non attribuisce, di per sé, un titolo preferenziale, per assegnare risorse pubbliche;

b) occorre sempre dimostrare l'effettiva utilità in materia ambientale che arreca il sistema della filiera corta, nonché le ricadute vantaggiose sul piano territoriale che ne derivano, al fine di accertarne in concreto il beneficio;

c) il tema della concorrenza costituisce un limite eteronomo che condiziona l'attività legislativa regionale, per cui occorre, nella valutazione complessiva degli interessi in gioco, tenere conto di questa prerogativa costituzionalmente rilevante. La barriera agli scambi va giustificata sul piano istituzionale e politico.

Di questa tendenza occorrerà, in sede di formazione della legislazione regionale tenere conto, nella prospettiva del disegno costituzionale in discussione, che vuole affidare alla Regione una competenza, in via esclusiva e non concorrente, in materia di agricoltura, pur nel rispetto del principio di unità dell'ordinamento nazionale, soprattutto nell'attuazione dei trattati e della regolamentazione comunitaria.

La giurisprudenza costituzionale ci offre interessanti spunti di esame critico dell'azione regionale, molte volte portata ad essere attenta alle esigenze territoriali, a prescindere dal quadro di riferimento normativo in cui si colloca, ordinato gerarchicamente, che impone vincoli di adeguamento dei livelli di iniziativa legislativa intermedi rispetto alla disciplina comunitaria.

*Avv. Antonio Vincenzi
Responsabile Coordinamento Legislativo
Confagricoltura*

NUOVA PAC: LE SCELTE NAZIONALI



Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), il 31 luglio u.s., comunica che è stato approvato il documento “La nuova PAC: le scelte nazionali – Regolamento (UE) n. 1307/2013” nel corso del Consiglio dei Ministri che si è tenuto oggi a Palazzo Chigi.

La decisione presa dal Consiglio dei Ministri consente al Ministro Maurizio Martina di comunicare all’Unione europea, entro il termine stabilito del 1 agosto, le scelte nazionali relative all’applicazione della riforma della nuova PAC fino al 2020.

“Nei prossimi sette anni – ha dichiarato il Ministro Martina – abbiamo a disposizione 52 miliardi di euro da investire per il rilancio e il futuro dell’agroalimentare nazionale. Abbiamo fatto scelte non banali come destinare 80 milioni di euro all’anno alle imprese agricole condotte da giovani, con la maggiorazione del 25% degli aiuti diretti per 5 anni. Così come abbiamo deciso che non percepiranno più aiuti soggetti come le banche, le

assicurazioni, le società immobiliari e finanziarie. Non è la Pac che avremmo voluto, ma abbiamo lavorato intensamente in questi mesi con le Regioni per trovare una sintesi delle esigenze particolari dei vari territori. Ora i nostri imprenditori agricoli hanno un anno per adeguarsi alla riforma in vista della prima domanda unica che sarà nel 2015”.

Nella seduta di oggi è stata anche autorizzata la ripartizione degli aiuti destinati al sostegno accoppiato, per una dotazione annua di circa 426 milioni di euro. Tali risorse saranno concentrate nei seguenti settori: zootecnia da carne e da latte, con oltre 210 milioni di euro l’anno, seminativi con circa 146 milioni di euro l’anno, di cui circa 95 milioni di euro per il piano proteico e il grano duro, e olivicoltura, alla quale sono destinati 70 milioni di euro l’anno.

Le risorse complessive della PAC, circa 27 miliardi di euro totali, saranno a disposizione dell’Italia per gli aiuti diretti del I° Pilastro (Pagamenti

diretti), completamente finanziati dall’Europa.

Circa 21 miliardi di euro saranno a disposizione per finanziare le misure del II° Pilastro (Sviluppo rurale). Queste risorse sono stanziare per la metà da Fondi europei e per la metà da una quota nazionale.

Ai fondi destinati al finanziamento delle misure dei due pilastri (48 miliardi) va aggiunta una quota relativa ai finanziamenti dell’OCM (Organizzazione comune di mercato) di circa 4 miliardi di euro (per l’OCM non vi sono spese pre-allocate tranne per il settore vitivinicolo e l’olio di oliva).

Il documento integrale è disponibile sul sito istituzionale del Ministero www.politicheagricole.it.

TRASFORMAZIONE DEI PRODOTTI: E' SEMPRE ATTIVITA' AGRICOLA?

L'art. 2135 C.C. recita: "È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse..." ed al terzo comma il legislatore ha introdotto "Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, ...".

Quindi è imprenditore agricolo colui che nell'esercizio della sua impresa acquista una parte non prevalente (max 49% del quantitativo totale) di prodotto ottenuto dal fondo.

Quindi la prevalenza si misura in rapporto alla quantità di bene effettivamente prodotto sul fondo rispetto al bene acquistato dall'esterno. Lo dice ancora meglio il legislatore fiscale laddove nell'art.32 secondo comma lett. C) del TUIR (testo unico imposte sul reddito) stabilisce che sono considerate attività agricole:

"c) le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del

bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali."

Quindi chi produce ad esempio solo marmellate con il frutto raccolto dal proprio campo eserciterà semplicemente attività agricola, se acquisterà frutta per integrare in modo non prevalente la frutta prodotta nel proprio fondo rimarrà ad esercitare un'attività agricola e solo sotto il profilo fiscale dovrà verificare se ha creato un'attività agricola "connessa" se invece andrà ad acquistare frutta non di sua produzione (es: banane) o se acquisterà una quantità di frutta superiore al 49% del totale lavorato non siamo più di fronte ad una attività agricola ma ad una attività industriale soggetta a reddito di impresa.

Ugualmente dicasi per qualsiasi altro tipo di prodotto sia esso olio, vino, carne, salumi, ecc..

Per quanto riguarda l'iter burocratico

per attivare la suddetta produzione se rimaniamo in campo agricolo non c'è sostanzialmente niente di diverso da una normale agricola tranne ovviamente l'autorizzazione sanitaria ed igienico sanitaria per i locali e le attrezzature utilizzati per la produzione di prodotti trasformati (pronti al consumo) nonché le norme per l'etichettatura del prodotto.

Molto più complesso invece è l'iter per attivare una produzione industriale di prodotti alimentari.

Maggiori informazioni presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona



C'è un veterinario nel tuo piatto

Ogni volta che bevi latte o mangi formaggi, carne, uova, pesce, miele

un Medico Veterinario si è preso cura della tua sicurezza alimentare dall'allevamento fino alla tua tavola.

La sicurezza dei cibi di origine animale è un tuo diritto. Ogni giorno i Medici Veterinari italiani si prendono cura della salute degli animali allevati e del loro benessere, controllano, ispezionano e certificano gli alimenti derivati negli stabilimenti di produzione e nei macelli nazionali.

31 mila Medici Veterinari sono al servizio dei cittadini italiani

FNOVI Federa e cura della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani

Scure (retroattiva) sul fotovoltaico

Via libera anche dal Senato

Incentivi spalmati da 20 a 24 anni oltre i 200 kW. In alternativa riduzioni % in base alla potenza



Dopo gli interventi governativi che hanno abbattuto i prezzi minimi garantiti (equiparazione ai prezzi zionali medi) e la tassazione della produzione di energia riconducibile alle imprese agricole, ora tocca alla rimodulazione degli incentivi per gli impianti fotovoltaici superiori a 200 kW e che a breve potrebbe interessare gli altri impianti volontariamente. Tutte disposizioni palesemente retroattive, che incidono su contratti di diritto privato già stipulati, **costringendo le imprese a rinegoziare con le banche i finanziamenti.**

Le “novità” sono contenute nel cosiddetto pacchetto “taglia-bollette” (Dl. 91/2014) che nel viaggio parlamentare di conversione in legge (entro il 24 agosto) è stato approvato

in Senato il 25 luglio scorso, senza sostanziali modifiche e senza accogliere nessuna delle istanze presentate dalle associazioni di settore.

Il provvedimento, come dichiarato dal Governo, dovrebbe introdurre un primo pacchetto di misure a beneficio delle PMI (Piccole Medie Imprese) per le quali il costo dell'energia è mediamente più elevato del 30% sui prezzi di altri Paesi Ue.

In realtà, a fronte di una serie di disposizioni fortemente penalizzanti per il settore fotovoltaico, è ancora incerta la possibilità di raggiungere l'obiettivo di risparmio della spesa energetica per le PMI. La soglia per la bassa tensione, oltre la quale si beneficerà di risparmi (16,5 kW), limita

fortemente il campo di applicazione del beneficio (secondo le stime sarà interessato alla riduzione delle tariffe il 15% delle Pmi).

Le misure introdotte dagli articoli 23-30 riguardano la rimodulazione degli incentivi, l'eliminazione dei sussidi alle fossili, il riesame delle agevolazioni per specifiche categorie di consumatori e la riduzione dei costi di sistema. L'art. 26 interviene sulle modalità e sulle tempistiche di erogazione degli incentivi per il FV: **il Gse eroga gli incentivi prevedendo, già a partire dal 2° semestre 2014, la corresponsione di un acconto, con rate mensili costanti, su base annua, pari al 90% della producibilità media annua stimata dell'impianto e un conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo sulla produzione effettiva. Una modifica introdotta all'attuale sistema che da sola rischia di provocare impatti pesanti sulle aziende.**

A ciò occorre aggiungere, nel caso degli impianti FV oltre i 200 kW, la rimodulazione degli incentivi sulla base di una delle seguenti tre opzioni da comunicare al Gse entro il 30 novembre 2014:

- 1) la tariffa è erogata per 24 anni (invece che 20) ed è “ricalcolata” in base alla % di riduzione che va dal 25% con 12 anni rimanenti fino al 17% oltre

19 anni;

2) la tariffa è rimodulata con un 1° periodo di incentivi ridotti rispetto all'attuale e un 2° periodo di incentivi incrementati "in ugual misura"; le % sono stabilite dal Mise entro il 1/10/2014 per consentire, in caso di adesione di tutti, "un risparmio di almeno 600 milioni di €/anno nel periodo 2015-2019" rispetto alle tariffe attuali;

3) fermo restando l'erogazione ventennale la tariffa è ridotta:

- del 5% da 200 a 500 kW;
- del 7% da 500 a 900 kW;
- del 9% oltre i 901 kW.

Quest'ultima opzione viene applicata automaticamente da parte del Gse in caso di mancata scelta entro il 30/11/2014.

Viene prevista anche la possibilità per i beneficiari di incentivi pluriennali di cedere una quota fino all'80% a un "acquirente selezionato tra i primari operatori finanziari europei". Tali quote di incentivo non sono oggetto di rimodulazione.

A prescindere dall'opzione scelta, molte imprese si troveranno di fronte alle

richieste delle banche, con cui hanno stipulato i mutui, di ristrutturazione dell'operazione creditizia e, quindi, all'esigenza di trovare nuove fonti creditizie. Per tale motivo il decreto prevede la possibilità per il produttore di energia di accedere a finanziamenti bancari, per un importo massimo pari alla differenza tra l'incentivo già spettante al 31/12/2014 e l'incentivo rimodulato, sulla base di apposite convenzioni con le banche.

Ad oggi tale misura risulta incompleta, mancando l'indicazione del plafond finanziario a disposizione e i termini temporali per definire le convenzioni.

Le altre fonti rinnovabili

Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili, che beneficiano di certificati verdi, tariffe omnicomprensive e tariffe premio, diversi dal FV e dai nuovi impianti incentivati ai sensi del decreto 6/7/2012, fatta eccezione per gli impianti in regime transitorio, la rimodulazione rimane soggetta alle disposizioni introdotte dalla L. n. 9/14 che prevede che la stessa sia a carattere volontario.

I produttori possono continuare a godere del regime incentivante

spettante per il periodo di diritto residuo, rinunciando però alla possibilità di accedere a ulteriori strumenti incentivanti, incluso il ritiro dedicato e lo scambio sul posto (per 10 anni dal termine del periodo di diritto agli incentivi), oppure optare per una riduzione dell'incentivo a fronte di una maggiorazione di 7 anni del periodo residuo. Dalle prime indiscrezioni sull'emanando decreto diretto a definire le modalità di adesione alla rimodulazione volontaria emergono segnali tutt'altro che positivi.

In relazione a quanto detto la rimodulazione, sia essa volontaria o obbligatoria, destabilizza il settore non solo in termini economici, ma fa venir meno la certezza del diritto dal momento che, agendo retroattivamente, incide su tutte le convenzioni siglate tra i produttori e il Gse.

*Donato Rotundo
Direttore Area Ambiente
Confagricoltura
Estratto da Terra e Vita n.31/32
31/07/2014*



DEPOSITI DI GASOLIO: tutto come prima sotto i 6 metri cubi

SCIA confermata per tutti gli altri entro il 7 ottobre 2014



Con l'approvazione da parte del Senato, in via definitiva il disegno di legge che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, cosiddetto "Competitività" tra le varie novità introdotte si segnala quella relativa alla PREVENZIONI INCENDI; infatti il ddl di conversione del D.L. 91/2014 introduce al comma 1 dell'articolo 1 bis una semplificazione relativa agli adempimenti previsti per la prevenzione incendi.

In particolare, viene disposto che **gli imprenditori agricoli che utilizzano depositi di prodotti petroliferi di capienza non superiore a 6 metri cubi, anche muniti di erogatore, non sono tenuti agli adempimenti previsti dal regolamento di cui al**

DPR 151/2011.

Si ricorda che con l'emanazione del D.P.R. 151/2011 sono state riclassificate le attività sottoposte alla prevenzione incendi, ricomprendendo ad esempio anche i depositi dei prodotti petroliferi utilizzati dalle imprese agricole ed i contenitori distributori mobili, realizzati ed installati nel rispetto delle indicazioni del D.M. 19 marzo 1990.

Pertanto, la disposizione introdotta nel ddl di conversione, una volta emanata, consente alle imprese agricole con depositi di capienza inferiore a 6 metri cubi di essere esonerate dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA). Ne consegue che per tutti gli altri soggetti la scadenza del 7 ottobre 2014 rimarrebbe confermata.

SE E' RURALE L'ICI NON E' DOVUTA PER I 5 ANNI PRECEDENTI



Una recente ed importante sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze (n. 745/8/14) ha rafforzato quella che ormai è ritenuta l'interpretazione autentica di legge, con termine di precedenti contenziosi, circa l'efficacia retroattiva ai fini dell'esenzione dall'ICI, delle domande di variazione catastale presentate ai sensi dell'art. 7, comma 2-bis del D.L. 70/2011 e dell'inserimento dell'annotazione negli atti catastali.

Per quanto stabilito con la sentenza e con l'introduzione del comma 5-ter nell'art. 2 del D.L. 102/2013 (convertito dalla L. 124/2013), **i fabbricati indicati nella domanda di variazione catastale che riportino poi la**

specificata annotazione negli atti catastali, sono esclusi dall'ICI a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda.

La questione assume rilevanza per quei fabbricati non classificati A6 (costruzioni abitative) o D10 (costruzioni strumentali) e che secondo precedenti interpretazioni potevano essere oggetto di contestazione da parte di certi comuni.

Nell'evoluzione dei fatti, dunque, nelle varie particolari circostanze, si consiglia vivamente a chi non avesse ancora provveduto di inoltrare domanda di variazione catastale ai sensi del citato art. 7, comma 2-bis del D.L. 70/2011.

Nuove risposte agli interpelli

Si segnala che la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato le risposte di interpello pervenute ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 81/2008 in materia di:

- definizione di Associazioni di professionisti senza scopo di lucro di cui all'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 (Interpello n. 10/2014);
- applicabilità del D.Lgs. n. 81/2008 negli ambiti del Dipartimento della Pubblica Sicurezza (Interpello n. 11/2014);
- formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning (Interpello n. 12/2014);
- impresa affidataria di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i) del D.Lgs. n. 81/2008 (Interpello n. 13/2014);
- effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione" (interpello n. 14/2014);
- corsi di aggiornamento di cui al D.I. 4 marzo 2013, ex art. 161, comma 2-bis del d.lgs. n. 81/2008 (Interpello n.15/2014).

Si ricorda che le indicazioni fornite nelle risposte agli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza.

Di seguito una sintesi delle risposte relative ai quesiti di maggior interesse per il settore agricolo.

Tutta la documentazione è comunque disponibile al seguente link:

<http://www.lavoro.gov.it/sicurezzaalavoro/MS/Interpello/Pages/default.aspx>

Interpello 12/2014: formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, verifica finale dei corsi erogati in modalità e-learning (Federfarma)

Quesito: l'Interpellante chiede di sapere il corretto svolgimento della verifica

finale dei corsi erogati in modalità e-learning, ed in particolare:

1. se la verifica finale, mediante apposito questionario, possa essere conforme qualora il verificatore è il datore di lavoro, ancorché privo di ulteriori requisiti, ovvero sia necessario che il datore di lavoro debba necessariamente ricoprire il ruolo di RSPP, ovvero, infine, se sia necessario che il datore di lavoro rivesta la qualifica di RSPP da almeno tre anni.
2. se un datore di lavoro possa svolgere le funzioni di verificatore anche per la formazione di lavoratori che non siano suoi dipendenti, purché appartenenti al medesimo settore di attività;
3. se per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro in modalità e-learning, possa essere ritenuta conforme una verifica finale effettuata in presenza di un altro datore di lavoro, ovvero del RLS, ovvero dei dipendenti già formati, nel caso controfirmino il documento di verifica.

Risposta: La Commissione per gli Interpelli, ricordando che la verifica finale in modalità e-learning va effettuata "in presenza" e che, come chiarito nell'Accordo Stato Regioni del 25/07/2012, questa può attuarsi anche per il tramite di videoconferenza, precisa che i requisiti minimi per la figura del formatore sono disciplinati dal decreto interministeriale del 06/03/2013.

Inoltre viene precisato che:

- sia per i corsi disciplinati dall'articolo 37 sia dall'articolo 34, questi devono essere organizzati individuando il soggetto formatore del corso, il quale può anche essere il datore di lavoro; un responsabile del progetto formativo, che può essere il docente; i nominativi dei docenti, ecc;
- è necessario il superamento della prova di verifica obbligatoria solo per i corsi di formazione dei dirigenti e dei preposti e per il datore dei lavoro

che svolge direttamente i compiti di RSPP.

Tale verifica finale non è necessaria per la formazione dei lavoratori se la stessa è erogata in presenza degli stessi, viceversa se la formazione dei lavoratori avviene in modalità e-learning la verifica finale diventa obbligatoria;

- spetta al soggetto organizzatore, anche dandone evidenza nel progetto formativo, garantire che la verifica finale sia svolta da un soggetto idoneo a garantire l'effettività dell'apprendimento. Tali requisiti sono sicuramente posseduti dal docente, che può essere anche il datore di lavoro in possesso dei requisiti di legge (DI 06/03/2013).

Interpello 14/2014 - effettuazione della formazione mediante "strutture formative di diretta emanazione (Regione Sicilia).

Quesito: l'Interpellante chiede un parere sulla validità di un contratto di associazione in partecipazione quale requisito idoneo a stabilire se le strutture che operano per conto delle Associazioni di categoria, Organismi paritetici e Enti bilaterali rientrano nella definizione di "diretta emanazione" o almeno "partecipate".

Risposta: La Commissione per gli Interpelli, richiamando l'Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ex art 34 (formazione datori di lavoro RSPP) ed in particolare la nota del punto 1 e la precisazione contenuta nell'Accordo Stato Regioni del 25 luglio 2012, ed in relazione a quanto stabilito dagli artt. 2549 ss.cc. chiarisce che "l'associazione in partecipazione soddisfa il requisito della diretta emanazione prescritto dall'accordo citato in premessa in quanto lo svolgimento dell'attività formativa, che costituisce l'affare del contratto, è di diretta gestione dell'associante per il tramite dell'associato".



VERBALI DI ACCORDO COLLETTIVO INTEGRATIVO AI C.P.L. CON DECORRENZA DEL 01/01/2012 E 31/12/2015 OPERAI AGRICOLI E DEL CPL IMPIEGATI AGRICOLI CON DECORRENZA DAL 01/01/2010 AL 31/12/2013 E DAL 01/01/2014 AL 31/12/2017

(Salario Provinciale Variabile)

Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del citato C.P.L. di Ancona si sono incontrate in data odierna per stipulare l'apposito accordo riguardante il salario per obiettivi riferito all'anno 2013. Vista la relazione della commissione paritetica all'uopo costituita, che ha valutato l'andamento delle produttività a livello provinciale, il rapporto addetti PLV nonché il valore aggiunto riferito alla specifica particolarità delle aziende inserite nei vari settori produttivi. Le parti fanno proprie le proposte della commissione paritetica nel fissare il salario variabile, per l'anno 2013, sia per i settori della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'agriturismo, nonché per quanto attiene il settore tradizionale delle produzioni. Gli importi appresso determinati (arrotondati all'euro) sono da considerarsi omnicomprensivi e non incideranno sui vari istituti contrattuali per l'anno di riferimento né per quelli futuri. Per gli OTD il premio giornaliero è determinato suddividendo l'importo annuale per 270.

Settore tradizionale delle produzioni

OTI	OTD	IMPIEGATI	
1 Livello	€ 390,00	€ 1,44	1 Livello € 390,00
2 Livello	€ 370,00	€ 1,37	2 Livello € 370,00
3 Livello	€ 360,00	€ 1,33	3 Livello € 360,00
4 Livello	€ 345,00	€ 1,27	4 Livello € 345,00
5 Livello A	€ 319,00	€ 1,18	5 Livello € 313,00
5 Livello	€ 313,00	€ 1,16	6 Livello € 277,00
6 Livello	€ 277,00	€ 1,02	

Settore delle lavorazioni, trasformazioni, commercializzazioni e agriturismo

OTI	OTD	IMPIEGATI	
1 Livello	€ 440,00	€ 1,63	1 Livello € 440,00
2 Livello	€ 420,00	€ 1,56	2 Livello € 420,00
3 Livello	€ 409,00	€ 1,51	3 Livello € 409,00
4 Livello	€ 388,00	€ 1,44	4 Livello € 388,00
5 Livello A	€ 373,00	€ 1,38	5 Livello € 357,00
5 Livello	€ 357,00	€ 1,32	6 Livello € 326,00
6 Livello	€ 316,00	€ 1,17	

Detti importi verranno erogati, in unica soluzione, con la retribuzione del mese di luglio da pagarsi entro il 20 Agosto 2014. Si precisa che per gli OTD il premio è determinato moltiplicando l'importo giornaliero per le effettive giornate lavorate nell'anno 2013; l'entità massima dovuta non potrà superare quella prevista per operaio fisso (OTI) di pari livello (vedi quota annua). Le parti impegnano la commissione paritetica a predisporre entro e non oltre il 30/06/2015, una relazione sull'andamento provinciale del comparto agricolo.

Agli effetti dell'applicazione del regime contributivo previsto dall'Art.2 D.L.67/97 convertito nella legge n.135/97 e successive modificazioni in conformità a quanto previsto dall'art. 1 comma 481 della legge 24/12/2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) e in base anche alla circolare 11/E del 30/04/2013 emanata dalla Agenzia delle Entrate circa le indicazioni operative. Si precisa, altresì, che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n.14 del 29/05/2014 ha dettato le istruzioni operative per l'anno 2014, confermando, sostanzialmente, quelle dell'anno 2013, visti gli accordi territoriali di 2° livello sulla detassazione per l'anno 2014 sottoscritti, rispettivamente, in data 24/06/2014 (per gli operai agricoli) e del 18/07/2014 (per gli impiegati agricoli). Sarà cura della Confagricoltura provvedere al deposito del presente Contratto Integrativo di II Livello presso l'Ufficio Provinciale di Lavoro e della massima Occupazione. Il deposito così effettuato avrà valore anche ai sensi dell'Art.3 del D.L. n.318/96 convertito nella Legge 301/96 e successive modifiche e/o integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto

Jesi 18/07/2014

Confagricoltura Unione Prov.le Agricoltori
Coldiretti Provinciale
C.I.A. Provinciale

F.L.A.I. C.G.I.L.
F.A.I. C.I.S.L.
U.I.L.A. U.I.L.
CONFEDERDIA